

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT

COMMISSIONE ELETTORALE

- La Commissione Elettorale sarà formata da n.7 membri effettivi e da n.3 supplenti che potranno sostituire in qualsiasi momento gli effettivi; tali membri non potranno candidarsi per il Consiglio di Amministrazione;
- coloro che intenderanno candidarsi a tale commissione dovranno iscriversi sugli appositi moduli presso la sede del Fondo Pensione;
- almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione dovranno procedere ad un sorteggio per stabilire i nomi dei componenti effettivi e di quelli supplenti della Commissione Elettorale la quale dovrà in seguito nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione Elettorale;
- la Commissione Elettorale, di concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, procederà alla preparazione delle schede di votazione, sovrintenderà allo svolgimento delle elezioni, agli scrutini, alla redazione e pubblicazione dei verbali finali, all'esame di eventuali ricorsi. I supplenti potranno sostituire gli effettivi in qualsiasi momento.

CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo del Fondo, è composto da otto membri dei quali quattro nominati dalla Concessionaria e quattro, eletti dall'Assemblea Ordinaria.
2. Potranno candidarsi in rappresentanza degli aderenti sia gli iscritti al Fondo sia soggetti non iscritti al Fondo, a termini dell'art. 18.1 dello Statuto.
3. I candidati dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa legislativa vigente in materia. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza immediata dall'incarico.
4. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto presso la sede del Fondo entro la data che si stabilirà di volta in volta.
5. La Commissione Elettorale predisporrà l'elenco dei candidati alle cariche del Consiglio di Amministrazione esponendolo nella bacheca del Fondo Pensione.
6. Le elezioni si svolgeranno in occasione dell'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione del Bilancio.
7. Nel caso vengano a mancare uno o più membri tra gli amministratori nominati dalla Concessionaria quest'ultima provvederà a sostituirli.
8. Nel caso vengano a mancare uno o più amministratori tra quelli eletti dagli aderenti, questi verranno sostituiti con il primo o primi dei non eletti.
9. Esaurita la lista dei non eletti si procederà a nuove elezioni.

CANDIDATURE PER IL COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri di cui due nominati dalla Concessionaria e due eletti dagli aderenti.
2. Potranno candidarsi in rappresentanza degli aderenti sia gli iscritti al Fondo sia soggetti non iscritti al Fondo, a termini dell'art. 24.1 dello statuto.
3. I candidati dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa legislativa vigente in materia. Il venir meno di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza immediata dall'incarico.
4. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto presso la sede del Fondo entro la data che si stabilirà di volta in volta.
5. La Commissione Elettorale predisporrà l'elenco dei candidati alle cariche del Collegio dei Sindaci esponendolo nella bacheca del Fondo Pensione.
6. Le elezioni si svolgeranno in occasione dell'Assemblea Ordinaria annuale per l'approvazione del Bilancio.
7. Nel caso vengano a mancare uno o più membri tra i sindaci nominati dalla Concessionaria quest'ultima provvederà a sostituirli.
8. Nel caso vengano a mancare uno o più sindaci tra quelli eletti dagli aderenti, questi verranno sostituiti con il primo o primi dei non eletti.
9. Esaurita la lista dei non eletti si procederà a nuove elezioni.